

La libertà di manifestazione e l'ossimoro della democrazia senza conflitto. Considerazioni intorno alla “direttiva Lamorgese”

di Alessandra Algostino

professoressa ordinaria di diritto costituzionale nell'Università di Torino

La “direttiva Lamorgese” introduce surrettiziamente limitazioni del diritto di riunione oltre il dettato costituzionale; si iscrive nel processo di amministrativizzazione della sicurezza; è coerente con l'orizzonte di una razionalità neoliberale dove la *grundnorm* è il profitto; coltiva l'idea di una democrazia senza conflitto.

Sommario: **1.** Premessa: il contenuto della direttiva - **2.** Verso una democrazia senza conflitto? - **2.1.** Limitazioni oltre la Costituzione e amministrativizzazione della sicurezza - **2.2.** Ir(razionalità) neoliberale e “democrazia senza conflitto”

1. Premessa: il contenuto della direttiva

La direttiva del Ministro dell'Interno Lamorgese del 10 novembre 2021 (*Direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto*) stabilisce che «determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali [*sic nel testo*], ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, ovvero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche».

Una inedita restrizione del diritto di riunione oltre – contro – la Costituzione? Ferma restando la necessaria considerazione del contenimento dell'epidemia, qual è la *ratio* del provvedimento? Quali sono i bilanciamenti compiuti, i valori considerati preminenti? Si può ragionare di un provvedimento che si inserisce nel processo di deriva verso l'ossimoro di una democrazia senza conflitto?

Muoviamo dal contenuto della direttiva.

Essa si riferisce in particolare alle «manifestazioni contro le misure sanitarie in atto», ovvero aventi ad oggetto il “green pass” e la campagna vaccinale, ma in chiusura il provvedimento prevede che «le presenti indicazioni, per la loro valenza generale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica».

Nella direttiva si ricorda, da un lato, che le manifestazioni sono «rappresentative del diritto ad esprimere il dissenso» e che «il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisce espressione fondamentale della vita democratica»; dall'altro, si insiste sul fatto che esse determinano «elevate criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica» e incidono «sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali, in particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini, con effetti, peraltro, particolarmente negativi nell'attuale fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche».

Si sottolinea inoltre come «in occasione di tali manifestazioni, si riscontra frequentemente un significativo livello di inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio, concernenti il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con potenziale pericolo di incremento dei contagi e, dunque, per la salute dei cittadini».

Ne conseguono «indicazioni affinché lo svolgimento delle manifestazioni in questione avvenga nell'equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco».

A supporto della direttiva viene citato il precedente della c.d. direttiva Maroni (*Direttiva del Ministro dell'Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili*) del 26 gennaio 2009, che prevede di «sottrarre alcune aree alle manifestazioni», stabilendo «ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni», od «altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni».

Un precedente – costituzionalmente illegittimo¹ – contribuisce a “normalizzare” un provvedimento, sulla cui legittimità, come si osserverà a breve, i dubbi sono molteplici: eccezioni e violazioni che si stratificano, rivendicando il carattere di “norma”.

Entrambe le direttive si rivolgono in primo luogo ai prefetti² e contemplano l'intervento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La “direttiva Lamorgese”, inoltre, richiama i compiti affidati ai prefetti in relazione allo stato di emergenza (art. 4, decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), rinviando quindi a provvedimenti, oltre che dei prefetti, dei sindaci³ e dei questori⁴.

2. Verso una democrazia senza conflitto?

La “direttiva Lamorgese” introduce surrettiziamente limitazioni del diritto di riunione oltre il dettato costituzionale; si iscrive nel processo di amministrativizzazione della sicurezza; è coerente con l'orizzonte di una razionalità neoliberale dove la *grundnorm* è il profitto; coltiva l'idea di una democrazia senza conflitto.

2.1. Limitazioni oltre la Costituzione e amministrativizzazione della sicurezza

L'art. 17 della Costituzione, nel sancire il «diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi», prevede che «delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Sia i motivi di sicurezza sia quelli di incolumità pubblica si prestano a consentire eventuali divieti, o restrizioni, legati all'epidemia di Covid-19, restando all'interno dell'orizzonte costituzionale. Con una precisazione fondamentale: le limitazioni previste sono rigorosamente *ad hoc*, e ovviamente temporanee, oltre a dover rispondere ai canoni della proporzionalità e della ragionevolezza. Il costituente insiste: predetermina le ipotesi (sicurezza e incolumità pubblica) e richiede che siano *comprovati* i *motivi* che inducono a vietare la riunione.

La direttiva in questione prevede restrizioni generalizzate e preventive, sia in relazione alle modalità di svolgimento («potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica»)⁵, sia in relazione a «specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di

¹ Cfr. G. Brunelli, *Quando (e come) la libertà di riunione è cinta d'assedio*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2012; S. Troilo, *La libertà di riunione al tempo della “direttiva Maroni”*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 8 aprile 2009.

² Art. 2, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773); art. 13, c. 2, legge 1 aprile 1981, n. 121.

³ I sindaci sono citati in specie «nella loro veste di autorità sanitarie locali» (in relazione ai provvedimenti di cui all'art. 50, c. 5, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'art. 32, legge 23 dicembre 1978, n. 833).

⁴ Il riferimento in tal caso è all'art. 18 TULPS.

⁵ È una distinzione quest'ultima che spopola nei provvedimenti legati all'emergenza, in maniera non sempre coerente e proporzionata (sia consentito, per riferimenti precisi, rinviare a A. Algostino, *Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell'emergenza e (s)bilanciamento dei diritti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2021, pp. 59 ss.).

temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica» e «nel rispetto del principio di proporzionalità».

Il riferimento ad un termine – lo stato di emergenza – e alla proporzionalità non valgono a legittimare il provvedimento: la Costituzione ragiona di divieti caso per caso e di «comprovati motivi» concernenti la singola riunione⁶.

Come ha precisato in altra occasione il TAR Lazio, dato che «l'esercizio della libertà di riunione... non richiede alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, ma il solo preavviso», «un provvedimento amministrativo che intenda disciplinare ex ante le modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, comprimendo incisivamente la libertà di formazione dei cortei, si presenta già di per sé illegittimo»⁷. Si integra «evidentemente» una violazione dell'art. 17 Cost. quando si «tende a sostituire al regime costituzionale di tendenziale libertà un regime amministrativo in cui alla valutazione da compiere “a valle” circa la eventuale sussistenza di comprovati motivi che giustificano il divieto, subentra una valutazione compiuta “a monte” di incompatibilità *tout court* di determinate modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico»⁸. Il giudice amministrativo del Lazio ricorda, inoltre, come, in caso di divieto, «occorre fornire una indicazione particolarmente rigorosa e coerente dei presupposti a base della determinazione adottata»⁹, in relazione alla singola manifestazione.

Se non è legittimo prevedere restrizioni in via generale e preventiva quanto a modalità e percorsi prestabiliti, altrettanto non lo è in relazione ai motivi della riunione. La riunione deve essere pacifica e senz'armi: oltre vige il diritto, ovvero la libertà, e solo come eccezione, il divieto (o la restrizione)¹⁰, in presenza di un “comprovato motivo” inerente la sicurezza o l'incolumità pubblica; motivo, il quale – si ripete – non può essere ipotizzato *a priori*, né in relazione alle modalità o ai luoghi della riunione né affidandosi all'oggetto o alle parole d'ordine delle manifestazioni.

L'introduzione di limiti oltre il dettato costituzionale invade lo spazio della libertà e integra una violazione della Costituzione¹¹; la previsione dell'estensione delle restrizioni ad altre manifestazioni aggrava il timore che si vogliano circoscrivere arbitrariamente spazi politici e possibilità di espressione del conflitto. Si affaccia qui la lettura dell'emergenza come fenomeno di accelerazione di processi in corso e come potente elemento di legittimazione rispetto alla restrizione dei diritti (così come alla concentrazione del potere).

Il discorso non muta, *rebus sic stantibus*, se si introduce la categoria del bilanciamento dei diritti, chiamando in causa nel caso di specie il diritto alla salute (art. 32 Cost.). In una situazione di emergenza sanitaria, opera un bilanciamento che muove dall'“invasione” da parte del diritto alla salute del terreno di altri diritti costituzionali, ma la ponderazione dovrà

⁶ Sull'interpretazione rigorosa dei motivi di sicurezza e sul *favor* per la tutela della libertà di riunione, cfr. M. Ruotolo, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, relazione presentata al Convegno “I diversi volti della sicurezza”, Università degli Studi di Milano – Bicocca, 4 giugno 2009, p. 12.

⁷ TAR Lazio, sez. I, sent. n. 01432 del 2012 (similmente, cfr. anche sent. n. 01433 del 2012), nelle motivazioni dell'annullamento delle ordinanze (17 ottobre 2011 e 18 novembre 2011) con cui il sindaco di Roma limitava lo svolgimento di manifestazioni pubbliche disponendo che potessero tenersi solo in forma statica in alcune aree predeterminate e/o svolgendosi in determinati giorni e seguendo gli itinerari previsti nell'ordinanza (sulla vicenda, cfr. G. Brunelli, *Quando (e come) la libertà di riunione è cinta d'assedio*, cit.).

⁸ TAR Lazio, sez. I, sent. n. 01432 del 2012, cit.

⁹ TAR Lazio, sez. I, sent. n. 01432 del 2012, cit.

¹⁰ L'obbligo di preavviso, come noto, è da intendersi come semplice comunicazione e non come richiesta di autorizzazione.

¹¹ Di violazione «manifesta» dell'art. 17 Cost. ragiona F. Pallante, *Pandemia, sicurezza, democrazia*, in *Questione giustizia*, 6 dicembre 2021.

assicurare la «massima espansione delle libertà costituzionali»¹², nella prospettiva che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri»¹³. La presenza di uno stato di emergenza, in cui molti diritti subiscono restrizioni e limitazioni¹⁴, impone, inoltre, una *particolare* cautela nel restringere il diritto di contestare i provvedimenti restrittivi.

Nel momento in cui sono consentiti assembramenti nelle vie dello *shopping* e sui mezzi pubblici, per limitarsi a due esempi evidenti, e non sono disposte restrizioni ampie alla libertà di circolazione, risultano non proporzionate e ragionevoli limitazioni concernenti le manifestazioni¹⁵. Da un lato, è palese l'irragionevolezza rispetto a situazioni analoghe; dall'altro, nella ponderazione con il contenimento del contagio, potrebbero essere valutate, come proporzionate, *in primis*, altre misure, come l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il distanziamento fisico (da prevedersi, anche in tal caso, come correlate non alle manifestazioni in sé ma alla presenza di situazioni di affollamento).

Resta, infine, l'argomento relativo al «peso» del diritto di riunione, rispetto a generici assembramenti, stante il suo legame con la democrazia. Il diritto di manifestare in pubblico critiche e rivendicazioni, di rappresentare i conflitti che attraversano la società, è essenziale per la democrazia: consente l'espressione, in forma pubblica e collettiva, della manifestazione del pensiero; garantisce il «diritto di protesta», ovvero quel dissenso che di una democrazia costituisce elemento necessario. La democrazia vive del pluralismo e del conflitto¹⁶. In questione, dunque, è il principio democratico, la democrazia del costituzionalismo moderno, pluralistica e conflittuale; una democrazia che richiama, attraverso il conflitto e il suo essere sociale, imprescindibilmente, il suo carattere sostanziale, l'effettività. Non è sufficiente richiamare in un inciso il «diritto ad esprimere il dissenso» o citare il diritto di riunione e il suo rapporto con «la vita democratica», ma occorre garantire effettivamente il suo concreto esercizio.

Colpisce, infine, leggere come nella direttiva, nonché nella lettura politica e dei media, determinante sia ritenuto il disturbo arrecato alle attività commerciali: nel testo tradotto con il «libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali, in particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini» e con il riferimento agli effetti dei cortei «particolarmente negativi nell'attuale fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche». Le ragioni dell'economia si impongono sull'espressione del dissenso e sulla partecipazione che si esprime attraverso la protesta: *economy first*. Nulla deve turbare il mercato e l'economia; la democrazia è una sovrastruttura che deve garantire le condizioni per la massimizzazione del profitto di pochi, assicurando una efficiente governabilità, mantenendo l'ordine sociale e intervenendo a fisarmonica in pure stile *laissez faire* o con sussidi a seconda delle fasi economiche.

¹² P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 41, che ritiene tale regola un «presupposto costante dell'interpretazione». Si veda, sul punto, Corte cost., sent. n. 143 del 2013, laddove si riferisce al «principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (*Cons. in dir.*, par. 7).

¹³ «Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (Corte costituzionale, sent. n. 85 del 2013, *Cons. in dir.*, par. 9).

¹⁴ Ci si permette di rinviare, per alcune riflessioni su bilanciamento e (s)-bilanciamento a A. Algostino, *Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19*, cit., spec. pp. 31 ss.

¹⁵ *A contrario*, diversamente potrebbe operare il bilanciamento ove si ragionasse di una limitazione generalizzata della libertà di circolazione a fronte di una recrudescenza della situazione sanitaria (come accaduto con il c.d. *lockdown* disposto nel marzo 2020).

¹⁶ Per tutti, si veda G. Azzariti, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

Coerente con la crescente deriva tecnocratica, con la verticalizzazione del potere e la surrogazione della rappresentanza con la governabilità, è il ricorso alla direttiva come atto, che segna l'inserimento nel solco di un processo di amministrativizzazione della sicurezza e di liquefazione delle fonti del diritto. Nel caso del diritto di riunione, la Costituzione non contempla l'ipotesi di restrizioni presidiate dalla riserva di legge¹⁷, ma il ricorso frequente, anche in tema di diritti¹⁸, ad atti *soft* testimonia l'emarginazione della decisione assunta attraverso un processo di integrazione politica¹⁹; senza scordare la considerazione che «sono i regolamenti e anzi la loro applicazione (fatta in virtù di circolari) che indicano la reale struttura politica e giuridica di un paese e di uno Stato»²⁰.

2.2. Ir(razionalità) neoliberale e “democrazia senza conflitto”

Una riflessione merita in particolare l'oggetto della “direttiva Lamorgese”, le «manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto», ovvero il loro significato, al netto della loro infiltrazione, ovvero collegamento, con ambienti di estrema destra (e al netto degli insopportabili accostamenti con le vittime dei crimini nazisti e fascisti).

Precisato che nelle mobilitazioni “no vax” e “no green pass” (peraltro nella loro reciproca differenza) campeggiano parole d'ordine distanti dal terreno culturale della Costituzione e da una prospettiva centrata sui valori, congiunti, di *liberté, égalité, fraternité* (e, per inciso, dal retroterra di chi scrive), si può procedere ad alcune ulteriori osservazioni.

Da un lato, si ragiona di proteste che evocano un'idea di libertà assoluta, coerente con l'individualismo egocentrico che connota la razionalità neoliberista e lontana dall'idea della Costituzione che lega emancipazione personale e sociale nella prospettiva di una persona situata e solidale, inserita in una comunità di diritti e doveri. Decenni di discorsi inneggianti alla “società che non esiste”, di retorica del *self made man* e del merito individuale, e, insieme, politiche di dissoluzione dello stato sociale, di espulsione delle «vite di scarto»²¹, di condanna delle fragilità, di colpevolizzazione²², se non punizione, della povertà (le modifiche al reddito di cittadinanza *docent*), hanno favorito l'ascesa di una libertà senza uguaglianza, senza

¹⁷ Nella consapevolezza del “doppio volto” della riserva di legge: da un lato, garanzia dei diritti, in specie grazie al rapporto privilegiato con la democrazia e la sovranità popolare (cfr., per tutti, G. Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, 1988, p. 54); dall'altro, rimessione nelle mani della politica del contenuto di diritti costituzionalmente sanciti, ovvero l'interpretazione della riserva di legge come (potenziale) antitesi rispetto alla sanzione del diritto [in tema, si ricorda la «famosa critica marxiana alla doppiezza delle costituzioni liberali» (A. Di Giovine, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati d'opinione*, Milano, 1988, p. 92)].

¹⁸ Sia consentito rinviare a A. Algostino, *Sicurezza urbana, decoro della smart city e poteri del prefetto. Note intorno alla “direttiva Salvini sulle zone rosse”* (n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019) e ad alcune recenti ordinanze dei Prefetti di Bologna, Firenze e Siracusa, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2019, pp. 105 ss.

¹⁹ Si aggiunga la considerazione, applicando le categorie foucaultiane del “pastorato” e del “disciplinamento” quali tecniche di potere (M. Foucault, *Securité, Territoire, Population. Cours au Collège de France 1977-1978*, trad. it. *Sicurezza, Territorio, Popolazione, Corso al Collège de France (1977-1978)*, Feltrinelli, Milano, 2005), che «gli strumenti a basso tasso di legalizzazione» appaiono «i più idonei a realizzare un disegno istituzionale» nel quale «il pastore non debba rispondere delle relative scelte» (L. De Lucia, “Pastorato” e “disciplinamento” nella governance economica europea. *Diritto e razionalità economica a seguito della crisi*, in *Diritto pubblico*, n. 3/2015, p. 895).

²⁰ A. Gramsci, *Quaderni dal carcere*, v. II, Quaderni 6-11 (1930-1933), a cura di V. Gerretana, Einaudi, Torino, 2014, p. 1051 (Quad. 8, par. 180).

²¹ Z. Bauman, *Wasted lives. Modernity and its Outcasts*, Polity Press, Cambridge, 2003, trad. it. *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

²² «Ogni lotta di classe si muta nel conflitto dentro il singolo che, anziché incolpare la società, incolpa se stesso» (D. Di Cesare, *Il tempo della rivolta*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020, p. 33).

solidarietà, senza giustizia sociale²³, senza limiti²⁴; nell'eterna lotta fra oppressi ed oppressori, tale libertà si situa, o aspira ad essere, dalla parte dell'oppressore, di chi domina, di chi persegue unicamente il proprio utile²⁵, segnando la distanza dall'orizzonte del costituzionalismo, come limitazione, in senso ampio, del potere.

Dall'altro lato, al contempo, le manifestazioni contro le politiche in materia di emergenza sanitaria non possono essere "liquidate" come esclusivamente espressione di pulsioni egoistiche o irrazionali²⁶. Non si intende qui soffermarsi sul merito della disciplina concernente il c.d. green pass e nemmeno affrontare la questione dell'obbligo vaccinale²⁷, ma guardare "dietro le proteste", perché, oltre a riflettere la razionalità neoliberista nel rivendicare una libertà assoluta, i cortei "contro la dittatura sanitaria" gridano l'esistenza di una sfiducia nelle istituzioni (testimoniata, fra l'altro, dall'astensionismo delle recenti elezioni amministrative), sintomo di un distacco fra società e istituzioni di lungo corso²⁸; esprimono un disagio e una rabbia sociale, che esigono attenzione e sono il prodotto di anni, se non decenni, di politiche che hanno abbandonato ogni intento emancipativo e disgregato la società; risentono di una informazione *embedded*, disinvolta, sensazionalista, lontana dalla "verità", di una infodemia²⁹.

A fronte di una facile e comoda criminalizzazione, che crea il nemico di turno sul quale scaricare le diseguaglianze, il peso di condizioni materiali che non consentono la soddisfazione dei bisogni, il disagio che attanaglia la società (o forse, più correttamente, data la frantumazione, le masse di individui che risiedono su un territorio), è necessario andare alle radici. E scavando si incontra l'egemonia del modello sociale, politico, economico, antropologico, dell'*homo oeconomicus* o «*homme compétitif*»³⁰; si trovano partiti liquidi, che hanno abdicato al compito di raccordo fra società e istituzioni, all'immaginazione e alla rappresentanza di diverse visioni del mondo, alla presenza sui territori; si assiste al processo di smantellamento dello stato sociale e all'abbandono del progetto di emancipazione; si incontrano una scuola sempre meno luogo di creazione di sapere critico e devastata dalla logica delle "competenze" e una cultura surrogata dall'intrattenimento³¹, con l'effetto di favorire la

²³ Una libertà sfigurata nei suoi «connotati emancipativi e conflittuali» (S. Cingari, *La meritocrazia*, Ediesse, Roma, 2020, p. 16).

²⁴ Cfr. A. Supiot, *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione*, Mimesis, Milano-Udine, 2020.

²⁵ ... lo stato della vichiana "barbarie della riflessione".

²⁶ Da ultimo, insiste sull'irrazionalità che «ha infiltrato il tessuto sociale» il Censis, nel suo 55° Rapporto (*Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2021*); in senso critico, si veda il commento di R. Ciccarelli, *Censis: l'uso della ragione per spoliticizzare i conflitti sociali*, in *il manifesto*, 4 dicembre 2021.

²⁷ Solo una annotazione: chi scrive non ritiene, ferme restando eventuali incoerenze e "s-proporzionalità" (invero più per difetto, che per eccesso) del c.d. green pass o super green pass, nonché la considerazione dell'eventuale intersezione di diseguaglianze che si può venire a produrre, che la disciplina prevista sia in sé incostituzionale, così come non lo sarebbe l'opzione, invero preferibile, per l'introduzione di un obbligo vaccinale (A. Algostino, *Il green pass e l'obbligo della solidarietà*, in *il manifesto*, 12 settembre 2021); in una bibliografia estesa si segnalano, F. Rigano, M. Terzi, «*Certificazioni verdi Covid-19*» e *obbligo vaccinale: appunti di legittimità costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 5/2021, pp. 146 ss.; R. Romboli, *Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, come obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19)*, in *Questione giustizia*, 6 settembre 2021.

²⁸ Per una approfondita riflessione sul punto, cfr. G. Azzariti, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, Roma-Bari, 2021.

²⁹ In senso ampio, sulla comunicazione relativa al Covid-19, cfr. N. Grandi, A. Piovan, *I pericoli dell'infodemia. La comunicazione ai tempi del coronavirus*, in *MicroMega on line*, 26 marzo 2020; con specifica attenzione al ruolo dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), C. Magnani, *Emergenza sanitaria e libertà d'informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione nei giorni del coronavirus*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020.

³⁰ P. Dardot, C. Laval, *Le nouvelle raison du monde. Essais sur la société néolibérale*, La Découverte, Paris, 2009 (trad. it. *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, Roma, Derive Approdi, 2013, p. 403).

³¹ Cfr. T. Montanari, V. Trione, *Contro le mostre*, Einaudi, Torino, 2017.

sostituzione di posizioni consapevoli e ispirate al ragionevole dubbio con adesioni o rifiuti fideistici.

Questo è il sottofondo nel quale germogliano le grida scomposte che evocano una libertà assoluta. Chiariamo: si ragiona di manifestazioni che esprimono nei loro slogan una cultura, come detto, lontana dall'orizzonte costituzionale, dall'esistenza di una società solidale, ma esse risentono proprio della "non attuazione della Costituzione", ovvero dell'abbandono dei compiti di "rimozione degli ostacoli", della liberazione politica, economica e sociale. Quanto osservato ovviamente per cercare di comprendere, non per negare il ruolo dell'arbitrio – e della responsabilità) individuale –, il diritto a dissentire, così come il pluralismo che connota la democrazia, e senza dimenticare che è parte del patrimonio del costituzionalismo (emancipante), capire e tutelare debolezze, fragilità e paure.

Per chiudere il discorso, si può ancora rilevare come nelle contestazioni – se pur forse marginalmente – vi è anche la considerazione che limitazioni come quelle imposte dal "green pass" coprono le insufficienze della sanità, l'eccessivo affollamento delle scuole, le carenze della sicurezza sul lavoro: ma allora perché in tal caso non "centrare" direttamente l'obiettivo? Le critiche citate evocano, contro "l'esistente", la trasformazione della società nel segno della giustizia sociale e di un progetto collettivo e solidale, mentre la pretesa di una libertà senza limiti richiama, come rilevato, la logica di una moltitudine disgregata di domini, ovvero è espressione proprio della razionalità neoliberista.

Il discorso sul retroterra delle manifestazioni "no vax" e "no green pass" mette in luce la necessità di ripartire dall'emancipazione, insieme personale e sociale, dalla ricostruzione del legame sociale, dalla lotta alle disuguaglianze, da una partecipazione che dia anima alla democrazia attraverso l'espressione dei conflitti, dai principi del costituzionalismo.

La risposta non è la criminalizzazione delle proteste contro il certificato verde, che delegittima qualsivoglia opposizione sociale, intensificando il processo di repressione del dissenso che sempre più inficia la democrazia³². La criminalizzazione crea un *humus* favorevole alla lettura di ogni protesta in termini di disturbo, di azione irresponsabile e nociva per la società, costruendo l'immagine della partecipazione dissenziente come disvalore e delegittimando il dissenso e la protesta.

Le critiche che nei giorni in cui si scrive colpiscono i sindacati (Cgil e Uil) perché hanno osato sollevare il velo della "pax draghiana" rivendicando l'esistenza del conflitto sociale e il diritto ad esprimerlo attraverso lo sciopero (con la proclamazione dello sciopero generale del 16 dicembre), sono emblematiche della deriva verso la "democrazia senza conflitto"³³.

"Democrazia senza conflitto" è un ossimoro: la democrazia pacificata perché nega l'esistenza del conflitto è un simulacro di se stessa. Negare il conflitto e trovare un nemico, contro il quale indirizzare la rabbia sociale, distogliendola dalle disuguaglianze crescenti, dall'abbandono dei lavoratori ai poteri selvaggi del finazcapitalismo³⁴, è nelle corde di una democrazia come strumento di gestione del governo nel nome delle *élites* che detengono il potere economico. Il

³² È in atto, da tempo, un percorso di delegittimazione e repressione del dissenso. Emblematici sono i provvedimenti, *bipartisan*, in materia di sicurezza pubblica, quali il "decreto sicurezza" salviniiano (decreto legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018, non toccato sul punto dal *restyling*, minimale e insufficiente, compiuto dal decreto legge n. 130 del 2020, convertito in legge n. 173 del 2020), con la ri-penalizzazione del blocco stradale, l'inasprimento delle pene relative alle occupazioni di edifici, l'incremento delle ipotesi di "daspo urbano"; si assiste inoltre al crescente ricorso al "diritto penale del nemico" contro i movimenti e contro i lavoratori, all'espulsione e alla ghettizzazione del disagio sociale; in tema, cfr. F. Curi, *Basta un numero? La repressione violenta del dissenso: G8 di Genova, No Tav, le rivolte in carcere*, in *Questione Giustizia*, 17 settembre 2021; X. Chiaramonte, *Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav*, Meltemi, Milano, 2019.

³³ ... mentre – come osserva Marco Revelli – (*La lotta sindacale rimette il Paese con i piedi per terra*, in *il manifesto*, 9 dicembre 2021) lo sciopero, «il focus puntato sulle condizioni materiali delle persone... rappresenta un insperato ritorno di un barlume di razionalità e di ragionevolezza».

³⁴ L. Gallino, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino, 2011.

nemico distrae e compatta la società, favorendo una artificiale pace sociale e incanalando pensieri e azioni lontano da ogni discussione di alternative allo “stato di cose presente”.

La questione “no vax” e “no green pass” polarizza e svia l’attenzione da una sindemia che ha acuito le diseguaglianze, da un modello di sviluppo (senza infingimenti, il capitalismo) strutturalmente diseguale e fondato sul dominio, dai contenuti di un Piano nazionale di ripresa e resilienza nettamente sbilanciato sulle imprese, da un disegno di legge di bilancio lontano dalla Costituzione dalla parte dei lavoratori, dall’orizzonte dell’eguaglianza sostanziale, dal criterio di progressività dell’imposizione fiscale. Andare alle radici allora vuol dire anche tornare a mettere al centro i conflitti intorno alle materialità delle condizioni dell’esistenza; non è il “green pass” il “nemico” del lavoratore, ma la disoccupazione, la mancanza di tutele, lo sfruttamento; così come, d’altro canto, non è il “green pass” la panacea (ma investimenti nella sanità e nella scuola, una lotta strutturale alle diseguaglianze, ...). Focalizzarsi sul “green pass” rischia di rivelarsi una doppia “trappola”, in quanto distrae il conflitto sociale e mistifica la necessità di trasformare l’esistente.

La negazione del conflitto, tornando alla “direttiva Lamorgese”, è tradotta materialmente con la negazione di spazio politico, con l’espulsione³⁵ del dissenso dalle piazze centrali come luogo pubblico per eccellenza. Un’espulsione, quest’ultima, che a sua volta si lega al processo di gentrificazione³⁶ della *smart city* o *global city*³⁷, che trasforma i centri delle città in vetrine turistiche e commerciali; il “daspo urbano”³⁸ e le direttive sulle aree nevralgiche da preservare chiudono il cerchio di un sistema che non ammette alternative (“There Is No Alternative”) e intende relegare nell’invisibilità delle periferie della città³⁹ e della storia il disagio sociale e il conflitto sociale.

³⁵ Cfr. S. Sassen, *Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale*, Bologna, il Mulino, 2015.

³⁶ In argomento, si segnala G. Semi, *Gentrification. Tutte le città come Disneyland?*, il Mulino, Bologna, 2015.

³⁷ Cfr. P. Costa, *La sicurezza della global city. Prassi globale e critica costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, pp. 101 ss.: la *smart city* sarebbe «la proiezione urbanistica, amministrativa e socioeconomica “interna” della città globale», intesa – quest’ultima – come «irradiazione del potere postnazionale dell’economia globale» (pp. 102-103); sul tema, cfr. S. Sassen, *Le città nell’economia globale*, il Mulino, Bologna, ed. 2003.

³⁸ Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n. 48, spec. art. 8, che rafforza il potere di ordinanza dei sindaci, e art. 9, che prevede la possibilità di adottare misure di allontanamento in analogia con il divieto di avvicinamento previsto per contrastare forme di violenza in ambito sportivo (di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modifiche); per un primo approccio, cfr. C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, *La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4/2017, pp. 225 ss.; C. Forte, *Il decreto Minniti: sicurezza integrata e “D.A.SPO. urbano”*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 5/2017, pp. 175 ss.; P. Gonnella, *Le nuove norme sulla sicurezza urbana: decoro versus dignità*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2017, pp. 59 ss.

³⁹ «La città capitalistica sarà sempre (come già è oggi) la “città per pochi”, di alcuni solo; mentre gli altri (i più) dovranno vivere segregati nei ghetti delle periferie anonime» (G. Della Pergola, *Diritto alla città e lotte urbane. Saggi di sociologia critica*, Feltrinelli, Milano, 1974, p. 18).